



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 99

Oggetto:

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 – SCHEMA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
ALLA LUCE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19**

L'anno duemilaventuno, il giorno VENTISEI (26) del mese LUGLIO, alle ore 12.00, si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) LA ROSA	Salvatore	Vice Sindaco
3) TORCITTO	Concetta	Assessore
4) NARDO	Sebastiano	Assessore
5) LONDRA	Alfredo	Assessore
6) GENOVESE	Salvatore	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il Segretario Generale **DOTT. GIAMPORCARO DANIELE**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Li 26-07-2021

La Responsabile dell'Area II
D.ssa Giuseppa Errauto

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li 26-07-2021

La Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Giuseppa Errauto

L'Assessore al Bilancio ed Entrate Tributarie, Salvatore Genovese, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 – SCHEMA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito dal 01 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale ha abolito con decorrenza dal 2020 l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999 le quali stabiliscono che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alla quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

DATO ATTO che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie avviata nel 2020 e che tutt'ora di protrae e la cui durata non è prevedibile;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

VISTI:

- ✓ Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- ✓ il DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, che in particolare all'art. 1 ha confermato la possibilità di adozione, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, di misure consistenti nella limitazione o sospensione di attività commerciali di vendita al dettaglio, di attività di somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto di bevande e alimenti, di altre attività di impresa o professionali, di fiere e mercati, di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, piscine, palestre, impianti sportivi ecc.;
- ✓ il DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74

- recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- ✓ il DL 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
 - ✓ il DL 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020;
 - ✓ il DL 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”;
 - ✓ il DL 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”;
 - ✓ il DL 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
 - ✓ il DPCM 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020”;
 - ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 20 dicembre 2020, n. 315;
 - ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 23 dicembre 2020, n. 318;
 - ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 24 dicembre 2020, n. 320;
 - ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 4 gennaio 2021, n. 2;
 - ✓ le ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, pubblicate nella GURI 9 gennaio 2021, n. 6;
 - ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 11 gennaio 2021, n. 7;
 - ✓ le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; da ultimo, con la citata delibera del 13 gennaio u.s., lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
 - ✓ la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione

mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

- ✓ il DPCM 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 15 gennaio 2021”, il quale decreto ripropone, con effetto fino al 5 marzo 2021, misure restrittive differenziate per le diverse aree del territorio nazionale in base al periodico accertamento del rispettivo livello di rischio e scenario di gravità del contagio;
- ✓ la Legge 29 gennaio 2021, n. 6 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19.”;
- ✓ il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;
- ✓ il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;
- ✓ il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- ✓ il DPCM del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
- ✓ il D.L. 22 marzo 2021, n. 41”Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.” (21g00049) (gu n.70 del 22-3-2021);
- ✓ il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.”;
- ✓ il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.”;
- ✓ la Legge 6 maggio 2021, n. 61 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.”

- ✓ la Legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.”;
- ✓ il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”;

EVIDENZIATO che:

- ✓ i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio 2021 dividono l'Italia in 4 zone - bianca, gialla, arancione e rossa - secondo i livelli di rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali;
- ✓ il Decreto Natale ha imposto misure restrittive dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 a tutte le regioni;
- ✓ il D.L. 5 gennaio 2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto specifiche misure valide su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio (zona rossa, arancione, gialla) per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021;
- ✓ le misure restrittive adottate dalla Regione Siciliana e l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 32 del 15.04.2021 che ha inserito il Comune di Carlentini in zona rossa

TENUTO CONTO pertanto, dell’eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano alleviare anche se marginalmente le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate investite dal prolungato lockdown sanitario patiranno inevitabilmente e in modo rilevante;

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;

RICHIAMATA la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RITENUTO opportuno approvare agevolazioni/riduzioni relativamente alla TARI anno 2021 sia per le Utenze domestiche che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, che per le Utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente o che, comunque hanno subito effetti negativi;

RICHIAMATO l’art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il “Fondo perequativo degli Enti locali”, con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l’esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore

di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

PRESO ATTO CHE le residue somme al netto delle "riserve" previste dai commi 6,7,8 dell'art. 11 della Legge di stabilità da destinare ad esenzioni/riduzioni/concessioni in favore degli operatori economici ammontano a complessivi 263,5 milioni di Euro;

CHE tale ultime risorse sono state oggetto di due riparti:

- un primo riparto dell'80% pari ad € 210,8 milioni in favore di tutti i 390 comuni siciliani;
- un secondo riparto costituito dal restante 20% pari ad € 52,7 milioni, e dalle risorse non impiegate a seguito del primo riparto, è prioritariamente destinato ai comuni che hanno disposto esenzioni/riduzioni/concessioni in misura superiore all'importo loro attribuito nel riparto relativo all'80%;

CHE con delibera di G.M. n. 128 del 22 ottobre 2020 è stata approvata la scheda della Regione riportante l'intenzione dell'amministrazione di concedere, riduzioni/esenzioni di tributi locali in favore degli operatori economici;

PRESO ATTO CHE:

- con riferimento alle procedure e ai criteri di assegnazione delle risorse per gli anni 2020/2021 proposte dalla Regione ai competenti organi statali - comunicate ai Comuni con la nota prot. 16497 del 31 dicembre 2020 - nonché, da ultimo, all'apprezzamento della programmazione finanziaria del Fondo perequativo degli Enti locali da parte della Giunta regionale di Governo - con la Delibera n. 183 del 21.04.2021 – il Dipartimento sopracitato ha provveduto a stilare il riparto delle risorse disponibili per ciascun Comune per le esenzioni/riduzioni/ di tributi locali e concessioni di suolo pubblico previste dal Fondo perequativo degli Enti locali per l'anno 2021;

- tale riparto è stato predisposto sulla base delle risorse non richieste da parte dei Comuni a valere sul riparto 2020 e sommando a queste il restante 20% delle risorse e i 3,5 milioni di EURO, previsti dalla Delibera di Giunta n. 183/2021 (cfr. Allegato 5 alla Delibera). Le somme così individuate (complessivamente 267,00 milioni di EURO) sono state ripartite a tutti i Comuni dell'isola secondo i medesimi criteri utilizzati per l'analogo riparto 2020;

VISTA la nota della Regione Sicilia Assessorato Autonomie Locali e della funzione pubblica prot. n. 7318 del 19/05/2021 e la nota prot. 7548 del 25.05.2021 con allegato il riparto delle risorse finanziarie disponibili per il Fondo perequativo degli Enti locali per l'anno 2021, sulla base del quale verranno accolte le effettive esenzioni da parte dei Comuni, necessarie per procedere alle successive fasi di impegno ed erogazione e che per il comune di Carlentini ammontano ad € 178.424,90;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 23.07.2021 è stata approvata la scheda della Regione riportante l'intenzione dell'amministrazione di concedere, riduzioni/esenzioni di tributi locali in favore degli operatori economici per l'anno 2021;

ATTESO CHE, è intenzione di questa Amministrazione, utilizzare, altresì, una quota parte pari ad € 168.422,50, del succitato fondo perequativo 2021 per riduzioni TARI da applicare per l'anno 2021, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, calcolata sulle tariffe 2021, per le categorie di utenze non domestiche che hanno subito chiusure/restrizioni/calò della domanda;

RICHIAMATO l'art. 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – l'articolo 39 del D.L. 104/2020 – Decreto Agosto – con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto "Fondone Covid", destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTO il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra l'altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune;

VISTO il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota massima di perdita da agevolazioni TARI;

RICHIAMATE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quale ha precisato che: *“Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021”*;

RICHIAMATO, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: *“Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”*;

CONSIDERATO che la somma di cui al Fondone Covid pari ad € 257.089,85 è confluita e vincolata nel risultato di amministrazione 2020 e che è intenzione dell'amministrazione destinare tale quota per riconoscere agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche indistintamente che, a causa della crisi hanno subito ripercussioni di carattere economico-sociale, e delle utenze non domestiche che hanno subito chiusure obbligatorie/sospensioni/restrizioni/calò della domanda a seguito dell'emergenza sanitaria ancora in atto;

RICHIAMATO il D.L n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”* ed in particolare l'art. 6, il quale stabilisce espressamente che: *“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e

TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze del 24 giugno 2021 di ripartizione tra gli enti interessati del fondo di cui sopra e che assegna al Comune di Carlentini la somma di € 73.085,38;

RITENUTO di stabilire che le somme di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 73/2021 verranno utilizzate per riconoscere agevolazioni TARI in favore delle utenze non domestiche (UND) interessate dalle chiusure obbligatorie/sospensioni, restrizioni, calo della domanda a seguito dell'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che le agevolazioni che si intendono applicare avranno efficacia solo per l'anno 2021, nella misura di seguito indicata;

DATO ATTO che le agevolazioni in oggetto sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente delibera di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

RITENUTO, in considerazione delle chiusure/sospensioni /restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, di voler applicare *la riduzione del 100% su parte fissa e su parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2021, alle Utenze non domestiche* rientranti nelle seguenti categorie:

- Cat. 1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida...);
- Cat. 2 Cinematografi, teatri;
- Cat. 3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
- Cat. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (esclusi i distributori di carburante);
- Cat. 5 Stabilimenti balneari;
- Cat. 6 Autosaloni, esposizioni;
- Cat. 7 Alberghi con ristorazione;
- Cat. 8 Alberghi senza ristorazione;
- Cat. 11 Agenzie, uffici;
- Cat. 12 Studi professionali;
- Cat. 13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature (escluse le ferramenta);
- Cat. 15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti;
- Cat. 16 Banche di mercato durevoli;
- Cat. 17 Barbieri, estetiste, parrucchieri;
- Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico);

- Cat. 19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto;
- Ex Cat. 20 Attività industriali con capannoni di produzione;
- Cat. 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici;
- Cat. 22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
- Cat. 23 Birrerie, hamburgerie, mense;
- Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria;

RITENUTO, altresì, opportuno escludere dalle agevolazioni di cui sopra le tipologie di utenze non domestiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico.

Nel dettaglio:

- Della Cat. 4, solo i Distributori di Carburante
- Della Cat. 9 case di cura e di riposo e caserme;
- Cat. 10 Ospedali;
- Della Cat. 12 solo Banche e Istituti di Credito;
- Della Cat. 13 solo le ferramenta
- Cat. 14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze;
- Cat. 25 Generali alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati);
- Cat. 26 Plurilicenze alimentari miste;
- Cat. 27 Ortofrutta, pescherie, Fiori e Piante, Pizze al Taglio;
- Cat. 28 Ipermercati di generi misti

RITENUTO inoltre opportuno, in ragione delle generalizzata crisi economica che ha colpito il nostro Paese a seguito della pandemia da Covid-19, prevedere indistintamente per tutte le **Utenze domestiche** per il solo anno 2021, una **riduzione del 20%** sulla **parte fissa** del tributo, calcolata sulle tariffe 2021;

RITENUTO, che le agevolazioni/riduzioni sopra elencate verranno riconosciute d'ufficio sulla scorta dei dati risultanti dalla banca dati comunale, al fine di ridurre al minimo gli appesantimenti burocratici;

RITENUTO altresì di ribadire che la quota TARI riconosciuta nell'anno 2020 che confluirà nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 verrà utilizzata per riconoscere agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) che – a causa della crisi socio-economica derivata dal Covid-19 – hanno subito ripercussioni;

PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.2 del principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e dall'articolo 187 del Tuel il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

PRECISATO che lo schema di Rendiconto della Gestione per l'anno 2020 del Comune di Carlentini è già stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 04 giugno 2021 e che lo stesso verrà sottoposto in data 23 luglio 2021 all'approvazione del Consiglio Comunale;

RAMMENTATO che le riduzioni comportano una minore entrata TARI per l'importo complessivo di € 498.597,73 e che con successivo atto o nel predisponendo bilancio di previsione 2021/2023 si provvederà ad apportare specifica variazione o specifico stanziamento nell'esercizio 2021 di pari importo al pertinente capitolo di parte spesa, al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria

delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della legge 147/2013 che verranno finanziate come segue:

A) Per le agevolazioni relative alle Utenze non domestiche come segue:

- € 168.422,50 mediante utilizzo del Fondo Perequativo Regione Siciliana per l'anno 2021 – L.R. n. 9 del 12.05.2021 n. 11, come da Deliberazione di G.M. n. 96 del 23 luglio 2021;
- € 133.325,88 mediante utilizzo dell'avanzo vincolato relativo al “Fondo Funzioni Fondamentali 2020”;
- € 73.085,38 mediante utilizzo del Fondo Statale ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.L.73/2021;

B) Per le agevolazioni relative alle Utenze domestiche come segue: € 123.763,97 mediante utilizzo dell'avanzo vincolato relativo al “Fondo Funzioni Fondamentali 2020”;

DATO ATTO che i predisponendi stanziamenti di cui sopra permettono di rispettare il vincolo di copertura integrale dei costi imposto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ed evitare aumenti della TARI a carico delle utenze diverse da quelle beneficiarie, difficilmente assorbibili data la generale crisi;

PRECISATO altresì che, nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere ed applicare siano inferiori o superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi ai sensi dell' art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, ex art. 6 D.L. n. 73/2021 ed ex art. 1, comma 823 della legge 178/2020, per le agevolazioni stesse potranno essere rideterminate in diminuzione o in aumento e non saranno poste a carico del bilancio comunale;

STABILITO infine che le agevolazioni di cui alla presente verranno applicate per l'intero anno 2021 e conteggiate in sede di saldo;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- il co. 5 dell'art. 30 del DL 41/2021 il quale ha prorogato al 30 giugno 2021 l'approvazione del Piano Tariffario TARI per l'anno 2021, delle tariffe e del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti;
- l'art. 52, comma 2 del D.L. 73/2021 che ha ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione dei bilanci per i Comuni che *"hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti"*;
- l'art. 2, comma 4 del D.L. n. 99 del 30 giugno 2021 il quale, modificando l'art. 30 comma 5 del D.L. 73/2021, ha prorogato al 31 luglio 2021 l'approvazione del piano tariffario TARI 2021, delle tariffe e del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti;

DATO ATTO che il Comune di Carlentini rientra tra i Comuni che hanno beneficiato della anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 e che, in ogni caso, il D.L. 99/2021 sopra citato ha prorogato i termini previsti per le decisioni comunali in materia di TARI al 31 luglio 2021, con facoltà per gli enti che hanno già deliberato in materia di modificare i propri provvedimenti entro detto termine;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

RITENUTO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, necessario ottenere il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria prima della successiva approvazione in Consiglio Comunale;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 118/2011;

VISTO l'O.R.E.L.;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente;
2. **DI APPROVARE** e regolamentare con il presente atto, ai sensi dell'art. 660 della L. n. 147/2013, agevolazioni TARI per il solo anno 2021 sia per le Utenze domestiche indistintamente sia per le Utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno subito chiusure obbligatorie/restrizioni la propria attività totalmente o parzialmente;
3. **DI STABILIRE** in considerazione delle chiusure/sospensioni /restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, **la riduzione del 100%** su **parte fissa e su parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2021**, per un totale di € 374.833,78, alle **Utenze non domestiche** rientranti nelle seguenti categorie:

- Cat. 1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida...);
- Cat. 2 Cinematografi, teatri;
- Cat. 3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
- Cat. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (esclusi i distributori di carburante);
- Cat. 5 Stabilimenti balneari;
- Cat. 6 Autosaloni, esposizioni;
- Cat. 7 Alberghi con ristorazione;
- Cat. 8 Alberghi senza ristorazione;
- Cat. 11 Agenzie, uffici;
- Cat. 12 Studi professionali;
- Cat. 13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature (escluse le ferramenta);
- Cat. 15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti , tende e tessuti;
- Cat. 16 Banchi di mercato durevoli;
- Cat. 17 Barbieri, estetiste, parrucchieri;
- Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico);
- Cat. 19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto;
- Ex Cat. 20 Attività industriali con capannoni di produzione;
- Cat. 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici;
- Cat. 22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
- Cat. 23 Birrerie, hamburgerie, mense;
- Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria;

4. **DI PRECISARE** che dalle agevolazioni di cui sopra, sono escluse, le tipologie di utenze non domestiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico. Nel dettaglio:

- Della Cat. 4, solo i Distributori di Carburante
- Della Cat. 9 case di cura e di riposo e caserme;
- Cat. 10 Ospedali;
- Della Cat. 12 solo Banche e Istituti di Credito;
- Della Cat. 13 solo le ferramenta
- Cat. 14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze;
- Cat. 25 Generali alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati);
- Cat. 26 Plurilicenze alimentari miste;
- Cat. 27 Ortofrutta, pescherie, Fiori e Piante, Pizze al Taglio;
- Cat. 28 Ipermercati di generi misti;


5. **DI STABILIRE** in ragione delle generalizzata crisi economica che ha colpito il nostro Paese a seguito della pandemia da Covid-19, indistintamente per tutte le **Utenze domestiche** per il solo anno 2021, una **riduzione del 20%** sulla **parte fissa** del tributo, calcolata sulle tariffe 2021, per un totale di € 123.763,97;

6. **DI PRECISARE** altresì che, al fine di ridurre al minimo gli appesantimenti burocratici, le agevolazioni/riduzioni sopra elencate saranno riconosciute d'ufficio sulla scorta dei dati

risultanti dalla banca dati comunale e verranno applicate e conteggiate al più tardi in sede di saldo;

7. **DI DARE ATTO** che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660, art. 1 della legge 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni/riduzioni determinate in € 498.597,73 è disposta attraverso autorizzazione di spesa e, precisamente, con successivo atto o nel predisponendo bilancio di previsione 2021/2023 si provvederà ad apportare specifica variazione o specifico stanziamento nell'esercizio 2021 di pari importo al pertinente capitolo di parte spesa, che verrà finanziato come segue:
 - a) Per la somma di € 374.833,78 concernente agevolazioni relative alle Utenze non domestiche come segue:
 - € 168.422,50 mediante utilizzo del Fondo Perequativo Regione Siciliana per l'anno 2021, ex L.R. N. 9 del 12.05.2021 n. 11, come da Deliberazione di G.M. n. 96 del 23.07.2021
 - € 133.325,88 mediante utilizzo dell'avanzo vincolato relativo al "Fondo Funzioni Fondamentali 2020";
 - € 73.085,38 mediante utilizzo del Fondo Statale ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.L.73/2021;
 - b) Per somma di € 123.763,97 concernente agevolazioni relative alle Utenze domestiche mediante utilizzo dell'avanzo vincolato relativo al "Fondo Funzioni Fondamentali 2020";
8. **DI PRECISARE** che nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere ed applicare siano inferiori o superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi ai sensi dell' art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, ex art. 6 D.L. n. 73/2021 ed ex art. 1, comma 823 della legge 178/2020, per le agevolazioni stesse potranno essere rideterminate in diminuzione o in aumento e non saranno poste a carico del bilancio comunale;
9. **DI STABILIRE** che le agevolazioni di cui alla presente verranno applicate esclusivamente per l'anno 2021 e conteggiate al più tardi in sede di saldo;
10. **DI DEMANDARE** al Responsabile Area II tutti gli adempimenti necessari per la predisposizione di idonea proposta deliberativa al Consiglio Comunale;
11. **DI DICHIARARE** la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e della L.R. n. 42/2009, stante l'urgenza di provvedere entro il 31.07.2021

L'Assessore alle Entrate Tributarie-Bilancio
Salvatore Genovese



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla proposta di che trattasi;

RITENUTO che la proposta è meritevole e di doversi provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente;
2. **DI APPROVARE** e regolamentare con il presente atto, ai sensi dell'art. 660 della L. n. 147/2013, agevolazioni TARI per il solo anno 2021 sia per le Utenze domestiche indistintamente sia per le Utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno subito chiusure obbligatorie/restrizionila propria attività totalmente o parzialmente;
3. **DI STABILIRE** in considerazione delle chiusure/sospensioni /restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, *la riduzione del 100%* su **parte fissa e su parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2021**, per un totale di € 374.833,78, alle **Utenze non domestiche** rientranti nelle seguenti categorie:
 - Cat. 1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida...);
 - Cat. 2 Cinematografi, teatri;
 - Cat. 3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
 - Cat. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (esclusi i distributori di carburante);
 - Cat. 5 Stabilimenti balneari;
 - Cat. 6 Autosaloni, esposizioni;
 - Cat. 7 Alberghi con ristorazione;
 - Cat. 8 Alberghi senza ristorazione;
 - Cat. 11 Agenzie, uffici;
 - Cat. 12 Studi professionali;
 - Cat. 13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature (escluse le ferramenta);
 - Cat. 15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti , tende e tessuti;
 - Cat. 16 Banchi di mercato durevoli;
 - Cat. 17 Barbieri, estetiste, parrucchieri;

- Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico);
- Cat. 19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto;
- Ex Cat. 20 Attività industriali con capannoni di produzione;
- Cat. 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici;
- Cat. 22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
- Cat. 23 Birrerie, hamburgerie, mense;
- Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria;

4. **DI PRECISARE** che dalle agevolazioni di cui sopra, sono escluse, le tipologie di utenze non domestiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico. Nel dettaglio:

- Della Cat. 4, solo i Distributori di Carburante
- Della Cat. 9 case di cura e di riposo e caserme;
- Cat. 10 Ospedali;
- Della Cat. 12 solo Banche e Istituti di Credito;
- Della Cat. 13 solo le ferramenta
- Cat. 14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze;
- Cat. 25 Generali alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati);
- Cat. 26 Plurilicenze alimentari miste;
- Cat. 27 Ortofrutta, pescherie, Fiori e Piante, Pizze al Taglio;
- Cat. 28 Ipermercati di generi misti;

5. **DI STABILIRE** in ragione delle generalizzata crisi economica che ha colpito il nostro Paese a seguito della pandemia da Covid-19, indistintamente per tutte le *Utenze domestiche* per il solo anno 2021, una **riduzione del 20%** sulla **parte fissa** del tributo, calcolata sulle tariffe 2021, per un totale di € 123.763,97;

6. **DI PRECISARE** altresì che, al fine di ridurre al minimo gli appesantimenti burocratici, le agevolazioni/riduzioni sopra elencate saranno riconosciute d'ufficio sulla scorta dei dati risultanti dalla banca dati comunale e verranno applicate e conteggiate al più tardi in sede di saldo;

7. **DI DARE ATTO** che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660, art. 1 della legge 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni/riduzioni determinate in € 498.597,73 è disposta attraverso autorizzazione di spesa e, precisamente, con successivo atto o nel predisponendo bilancio di previsione 2021/2023 si provvederà ad apportare specifica variazione o specifico stanziamento nell'esercizio 2021 di pari importo al pertinente capitolo di parte spesa, che verrà finanziato come segue:

- Per la somma di € 374.833,78 concernente agevolazioni relative alle Utenze non domestiche come segue:
 - € 168.422,50 mediante utilizzo del Fondo Perequativo Regione Siciliana per l'anno 2021, ex L.R. N. 9 del 12.05.2021 n. 11, come da Deliberazione di G.M. n. 96 del 23.07.2021
 - € 133.325,88 mediante utilizzo dell'avanzo vincolato relativo al "Fondo Funzioni Fondamentali 2020";
 - € 73.085,38 mediante utilizzo del Fondo Statale ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.L.73/2021;
- Per somma di € 123.763,97 concernente agevolazioni relative alle Utenze domestiche mediante utilizzo dell'avanzo vincolato relativo al "Fondo Funzioni Fondamentali 2020";

8. **DI PRECISARE** che nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere ed applicare siano inferiori o superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi ai sensi dell' art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, ex art. 6 D.L. n. 73/2021 ed ex art. 1, comma 823 della legge 178/2020, per le agevolazioni stesse potranno essere rideterminate in diminuzione o in aumento e non saranno poste a carico del bilancio comunale;
9. **DI STABILIRE** che le agevolazioni di cui alla presente verranno applicate esclusivamente per l'anno 2021 e conteggiate al più tardi in sede di saldo;
10. **DI DEMANDARE** al Responsabile Area II tutti gli adempimenti necessari per la predisposizione di idonea proposta deliberativa al Consiglio Comunale;


LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000 e della legge n. 49/1991, vista l'urgenza rappresentata dalla necessità che le agevolazioni TARI solo per l'anno 2021 vengano approvate entro il 31 luglio 2021.

Letto approvato e sottoscritto

L'Assessore anziano


Il Sindaco
Giuseppe Stefid

Il Segretario Generale
Dott. Daniele Giamporcuro


Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____


Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 26/07/2021

Visto: Il Sindaco



Il Segretario Generale

Dott. Daniele Giamporcuro


La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____